

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

63.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	2
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80);	
Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581);	
Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484);	
Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781);	
Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507)	2
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	2, 3, 4, 5, 7, 8
Arnaboldi Patrizia	3, 4, 8
Bruni Giovanni	3, 4, 7
Buonocore Vincenzo	2, 4
Casati Francesco	3, 5, 7
Fachin Schiavi Silvana	4
Guerzoni Luciano	3, 4, 8
Mattioli Gianni Francesco	7
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	2, 3, 4, 7
Tamino Gianni	3, 8
Tesini Giancarlo, <i>Relatore</i>	2, 3, 5, 6

La seduta comincia alle 10.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Soave è sostituito dal deputato Gabbugiani.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari »; Zangheri ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Poli Bortone ed altri: « Ristrutturazione dell'ordinamento universitario »; Tesini ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Guerzoni ed altri: « Ri-

forma degli ordinamenti didattici universitari ».

Ricordo che nella seduta di ieri abbiamo iniziato l'esame dell'articolo 6. Proseguiamo, pertanto, tale esame.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 6. 8 e di presentare l'emendamento 6. 9, di cui il presidente vorrà dare lettura.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: Gli statuti possono inoltre prevedere: a) corsi post-secondari in collaborazione con la scuola, le regioni e gli ordini professionali; con le seguenti: Le università possono inoltre attivare:

a) forme di collaborazione ai corsi post-secondari istituiti dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni.

6. 9.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Dichiaro, a nome del Governo, di accettare tale emendamento.

VINCENZO BUONOCORE. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore dell'emendamento del relatore 6. 9, che va interpretato nel senso che le università possano rispondere positivamente a richieste di forme di collaborazione avanzate dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni.

GIOVANNI BRUNI. A me preme sottolineare un'esigenza di carattere generale: che i corsi post-secondari non siano soggetti ad eventuali intrecci con le università, allo scopo di evitare che i titoli conseguiti al termine di tali corsi finiscano per essere o inseriti, od omologati, o comunque tenuti presenti per il conseguimento dei diplomi universitari. È essenziale mantenere i corsi post-secondari ben distinti da quelli universitari.

LUCIANO GUERZONI. Nel dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo della sinistra indipendente sull'emendamento del relatore 6. 9, desidero fare presente — per contribuire a dissipare ogni eventuale dubbio — che in tale emendamento si prevede la possibilità, da parte delle università, di attivare forme di collaborazione ai corsi post-secondari istituiti dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni, cioè da soggetti istituzionali esterni al sistema universitario.

PRESIDENTE. Dichiaro che il gruppo comunista voterà anch'esso a favore dell'emendamento in esame, che dev'essere inteso nel senso che l'università non è soggetto protagonista dell'istituzione dei corsi post-secondari, bensì è soggetto che può collaborare con il Ministero della pubblica istruzione e le regioni, protagonisti dell'iniziativa.

PATRIZIA ARNABOLDI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'emendamento 6. 9 del relatore.

GIANNI TAMINO. Anch'io dichiaro la mia astensione dalla votazione su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Arnaboldi 6. 4.

PATRIZIA ARNABOLDI. Ritengo superfluo illustrare tale emendamento, di cui raccomando l'approvazione.

GIANNI TAMINO. Ricordo che, nella seduta precedente, il relatore ebbe ad esprimere parere contrario sull'emendamento in esame, ritenendolo pleonastico.

Chiedo all'onorevole Tesini se confermi tale sua valutazione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Invitai a ritirare l'emendamento 6. 4, perché ritenevo inutile la specificazione di cui alla lettera c) del comma 2.

LUCIANO GUERZONI. Mi domando se sia davvero necessaria, sempre alla lettera c) del comma 2, la dizione: « ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli anziani ».

Credo che, se nel testo dell'articolo dovesse rimanere quel riferimento finale all'aggiornamento culturale degli anziani, sarebbe opportuno inserirvi quanto previsto dall'emendamento Arnaboldi 6.4.

Preannuncio un orientamento favorevole su tale emendamento, che farò mio nel caso in cui l'onorevole Arnaboldi intendesse ritirarlo.

FRANCESCO CASATI. Credo che vi sia del vero in quanto sostenuto or ora dall'onorevole Guerzoni; ciò nonostante, vivendo in una società in cui il numero degli anziani aumenta continuamente e in cui si registra una costante crescita di iniziative, tese ad introdurre nelle università una serie di corsi e di istituzioni culturali per la terza età, riterrei opportuno che, con la legge in discussione, si desse un segnale di attenzione da parte delle università ai problemi culturali degli anziani.

Per queste ragioni, è utile e necessario mantenere la dizione prevista nella parte finale della lettera c) del comma 2 dell'articolo 6.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Pur comprendendo la difficoltà che

può creare l'indicazione puntuale di una delle attività previste dagli statuti, raccomandando il mantenimento dell'inciso relativo all'aggiornamento culturale degli anziani. Non possiamo non rilevare, infatti, la continua diffusione di iniziative private in questo settore come quella, ad esempio, delle università per la terza età.

Credo, pertanto, che un richiamo esplicito alle strutture pubbliche ad impegnarsi in tale direzione sarebbe un fatto positivo. Ricordo, sempre a titolo di esempio, che l'Università di Genova sta già portando avanti un'esperienza di questo genere. Considero tale esperienza molto importante anche perché è avvertita come una esigenza reale da quegli strati della popolazione.

VINCENZO BUONOCORE. Si tratterebbe di dare un segnale, perché sul piano dell'autonomia....

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Certamente, vi sono numerose iniziative private di questo tipo. Si sta cercando quindi di fornire indicazioni a questo problema, per la dimensione che ha oggettivamente assunto!

LUCIANO GUERZONI. Però continuiamo a fare leggi per dare segnali!

GIOVANNI BRUNI. Ritengo molto interessante l'istituzione di corsi di educazione e di attività formative per l'aggiornamento culturale degli anziani.

Sono favorevole all'emendamento Arnaboldi 6.4, a condizione che esso consenta una crescita culturale e l'aggiornamento degli anziani; ma se si permetterà che, anziché ad un attestato post-secondario, si possa pervenire al rilascio da parte dell'università di titoli aventi valore legale, voterò contro. Credo, infatti, opportuno evitare che il cittadino, attraverso quelle attività culturali e formative esterne della durata di centocinquanta ore, possa ottenere un titolo equipollente a quello che avrebbe conseguito dopo aver frequentato i tre anni della scuola media.

PRESIDENTE. Onorevole Bruni, la invito a rileggere meglio il comma 4 dell'articolo 6!

GIOVANNI BRUNI. Credo che l'espressione « possono attivare forme di collaborazione » dovrebbe essere ripetuta nel capoverso; allora, il verbo diventerebbe transitivo con l'oggetto.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Proponerei di riformulare l'inciso inserendovi le parole « ivi comprese forme di educazione ricorrente e permanente ». Così facendo, si potrebbero comprendere sia i lavoratori sia gli anziani.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il significato tecnico delle parole « ricorrente e permanente » corrisponde ad una formulazione che serve per essere utilizzata nella professione, mentre quella per gli anziani è una filosofia diversa. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Arnaboldi 6.4.

VINCENZO BUONOCORE. Potremmo utilizzare una formula onnicomprensiva che includa anche le centocinquanta ore, adottando così l'espressione « formazione permanente ».

PATRIZIA ARNABOLDI. Vorrei tranquillizzare l'onorevole Bruni. Alla luce del disposto del comma 4 dell'articolo 6, credo che le sue preoccupazioni non abbiano ragion d'essere; non è, infatti, facile istituire un'università di quel tipo, anche alla luce dei costi dell'università pubblica.

Riterrei opportuno individuare o un'espressione con la quale si affermi che l'educazione permanente non comprende le centocinquanta ore previste nel mio emendamento, oppure un'altra più generale — che è molto difficile da attuare perché queste forme di collaborazione sono estremamente articolate e hanno finalità diverse — nella quale riproduciamo l'elenco.

LUCIANO GUERZONI. Ribadisco che farò mio l'emendamento Arnaboldi 6.4.

Mi sembra che ci stiamo perdendo nel classico « bicchiere d'acqua ». Non condivido una politica legislativa finalizzata a dare segnali; se così fosse, riterrei più opportuno darli agli anziani e ai lavoratori. Altrimenti, suggerisco al relatore di fermarsi alla parola « esterne ».

GIANCARLO TESINI, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Arnaboldi 6.4.

FRANCESCO CASATI. A mio avviso dovrebbe essere eliminato il riferimento alle centocinquanta ore.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Casati che la questione sarà affrontata in sede di coordinamento.

Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 6.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento De Julio e Guerzoni 6.2, sul quale nella precedente seduta il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli emendamenti Arnaboldi 6.6 e 6.7 sono assorbiti dall'emendamento testé approvato.

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 11,20.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali e per particolari corsi di studi).

1. Le università provvedono, nello statuto, ad adeguare e trasformare i corsi di

studio delle scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario, e a prevederne le forme della progressiva estinzione in modo da consentire il completamento di quelle che risultano iniziate all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 8 comma 1.

2. Le disposizioni degli statuti che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero, scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, nonché le disposizioni concernenti gli Istituti superiori ad ordinamento speciale, sono confermate dalle università con atto ricognitivo da comunicare al Ministero.

3. Sono abrogate le disposizioni previste dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: ad adeguare e trasformare i corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali in caso di diploma universitario.

7. 3.

Arnaboldi.

All'emendamento 7. 7, comma 1, sopprimere le parole: ne prevedono, nello statuto: a) la trasformazione in corsi di diploma universitario; b).

0. 7. 7. 1.

De Julio, Guerzoni.

All'emendamento 7. 7, aggiungere in fine il seguente comma: 1-ter. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministro, con proprio decreto, provvede comunque alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali per le quali le università non abbiano deliberato.

0. 7. 7. 2.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 8, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

1-bis. 1. Lo statuto detta le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

7. 7.

Il Relatore.

All'articolo 7, sopprimere il comma 2.

7. 4.

Arnaboldi.

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le università provvedono, nello statuto, a confermare, in quanto compatibile, o adeguare all'ordinamento didattico le scuole che, all'entrata in vigore della presente legge, prevedono il rilascio di titoli aventi valore di laurea, di diploma, di specializzazione.

7. 1.

Gelli.

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le Università provvedono nello Statuto a confermare, in quanto compatibili, o adeguare all'ordinamento didattico le scuole che, all'entrata in vigore della presente legge, prevedono il rilascio di titoli

con valore di laurea, di diploma, di specializzazione.

7. 5.

Arnaboldi.

All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni degli statuti che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero, scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, nonché le disposizioni statutarie degli istituti superiori ad ordinamento speciale, possono essere confermate con atto ricognitivo da comunicare al Ministero.

7. 6.

Il Relatore.

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il corso di studi degli ISEF è portato a 4 anni. Il curriculum è definito con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1.

7. 2.

Poli Bortone, Rallo, Macaluso.

All'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le scuole di ostetricia annesse alle cliniche universitarie e quelle autonome sono riordinate come scuole dirette a fini speciali.

7. 8.

Il Relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Dichiaro di presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7, di cui il presidente vorrà dare lettura.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali).

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 8, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il termine sopra detto, qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. In ogni caso, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole a fini speciali che non siano trasformate in corsi di diploma universitario cessano o passano nell'ambito dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

7. 9.

Avverto che, in seguito alla presentazione da parte del relatore dell'emendamento 7.9, tutti i presentatori degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 7 hanno comunicato di ritirarli.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Dichiaro, a nome del Governo, di accettare l'emendamento 7. 9 del relatore.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 7. 9 del relatore ed esprimo la mia soddisfazione per il fatto che la problematica relativa alle scuole dirette a fini speciali — affrontata in questa sede da oltre un anno — abbia trovato, finalmente, piena soluzione.

FRANCESCO CASATI. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore dell'emendamento in esame.

Con il nuovo testo dell'articolo 7, proposto dal relatore, si sancisce la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, in coerenza con l'istituzione del diploma di primo livello. Pur tuttavia, quest'ultimo non può soddisfare totalmente le crescenti esigenze di formazione dei giovani di età compresa tra i 19 e i 21 anni.

Poiché è necessario ed urgente che il Parlamento predisponga, quasi contemporaneamente a questa iniziativa legislativa, un provvedimento che regoli la nascita e lo sviluppo adeguati dei corsi post-secondari, preannuncio che il gruppo della democrazia cristiana, in accordo con gli altri gruppi della maggioranza e con il Governo, si farà carico di un'iniziativa legislativa immediata in tema di corsi post-secondari.

PRESIDENTE. Dichiaro che il gruppo comunista voterà anch'esso a favore dell'emendamento 7. 9 del relatore, che s'iscrive nella logica — seguita dalla nostra Commissione nel dare corpo a questi nuovi ordinamenti didattici — dell'attivazione del diploma universitario e che colloca le scuole dirette a fini speciali in un ambito diverso da quello in cui esse sono state finora comprese.

Ritengo sia accoglibile l'indicazione fornita dall'onorevole Casati in tema di corsi post-secondari e penso che il gruppo comunista vorrà muoversi in tale senso.

Infine, non posso non sottolineare il contributo che il gruppo cui appartengo ha dato alla formulazione del nuovo testo dell'articolo 7.

GIOVANNI BRUNI. Mi accontento di questa regolarizzazione, non senza notare

come la tendenza inflattiva in atto non si limiti soltanto alle vicende monetarie ma investa anche altri settori.

Mi auguro che le eventuali utilizzazioni che appaiono all'orizzonte siano adeguatamente regolate da « transenne » o da « griglie » che non permettano di realizzare qualcosa di analogo ad un esercito composto solo da generali.

PATRIZIA ARNABOLDI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento del relatore 7. 9, nell'intento di attuare una razionalizzazione nella scelta del diploma universitario e delle scuole dirette a fini speciali (scelta che, oggidi, si pone in una vera e propria giungla).

Spero che, attraverso tale opera di razionalizzazione, si possa poi affrontare l'intero problema della scuola secondaria, anche per non trasferire su altri piani certi problemi che non possono essere risolti se prima non sia stato elaborato un quadro unico di riferimento.

LUCIANO GUERZONI. Dichiaro, a nome del gruppo della sinistra indipendente, che voterò a favore dell'emendamento in esame, il cui testo contiene elementi di coerenza legislativa e di equilibrio tra esigenze diverse.

L'aver previsto una fase transitoria non lunghissima, ma neppure giugulatoria, permette di salvaguardare almeno le esperienze valide in corso di svolgimento. Al tempo stesso, si è trovato il modo di dare chiarezza di percorso alle soluzioni immediatamente attivabili.

Si chiude così una fase che è stata, in molti casi, illusoria, giacché non va dimenticato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 ha determinato un'esperienza frustrante per il sistema universitario e per gli utenti. Infatti, le scuole dirette a fini speciali non sono « decollate » se non per alcune facoltà e per alcune specificità che non desidero qui ricordare.

Riteniamo che quella coerenza di cui ho parlato sia oggi raggiunta, nel senso di assumere più chiaramente la prospettiva della collocazione del diploma universitario ad un livello di istruzione proprio dell'università indicando in questa legge, ed in modo particolare con questo articolo,

la soluzione da ricercare per le esigenze formative del mercato e dei giovani, che noi condividiamo. In tale senso concordo con l'onorevole Casati, che ha sottolineato l'urgenza di attivare il sistema formativo cosiddetto post-secondario.

Ricordo che l'ex ministro della pubblica istruzione, l'onorevole Galloni, aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge in materia. Non so se tale provvedimento sia stato predisposto, comunque ritengo che questa sia un'esigenza di pari importanza e, forse, al momento attuale, più urgente. Condividiamo quindi l'auspicio e l'impegno a formulare proposte rapide per quanto riguarda il problema della scuola post-secondaria.

GIANNI TAMINO. Nel dichiarare il mio voto favorevole, vorrei sottolineare, oltre alla soddisfazione per il risultato raggiunto, anche il costruttivo spirito di collaborazione registrato nel corso dell'esame dell'articolo 7 del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Nel prendere atto dell'orientamento dei gruppi, ritengo che l'emendamento, per la sua natura e portata, non debba necessariamente essere trasmesso alle Commissioni competenti per il parere ai sensi dell'articolo 94 del regolamento.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento 7.9 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7, accettato dal Governo. *(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 21 marzo 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO